

REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2999/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per Madera, e che stabilisce in particolare il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che, per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento di Madera in ortofrutticoli trasformati e il bilancio previsionale che fissa i quantitativi che possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993;

considerando che la valutazione del fabbisogno del mercato di Madera per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 porta a stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento per l'arcipelago, che comprende, per i prodotti del settore ortofrutticoli trasformati, gli stessi quantitativi già fissati per il periodo precedente;

considerando che, dall'esame del funzionamento del regime dei titoli nel corso del periodo dal luglio 1992 al giugno 1993, emerge l'opportunità di estenderne la validità di due mesi rispetto alla situazione attuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2999/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

** Articolo 2*

Agli effetti dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è stato fissato un aiuto pari a 10 ECU per 100 kg per i prodotti e le quantità fissate nel bilancio previsionale di approvvigionamento. Il montante viene fissato in modo da salvaguardare la quota degli approvvigionamenti provenienti dalla Comunità, tenuto conto delle correnti di scambio tradizionali. »

2) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

** Articolo 6*

La validità dei certificati scade l'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese del rilascio. »

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 7.